



COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

Provincia di Trento

via 4 Novembre 44
38010 Nave San Rocco TN
Codice fiscale 80009310220
tel.: 0461 870641 - fax: 0461 870588

DETERMINAZIONE

N. 89/2017 di data 31.08.2017

N. 50/2017 dell'Ufficio Segreteria generale

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi di pulizie di alcuni edifici e strutture comunali con decorrenza dal 1 settembre 2017 - 31 agosto 2019 alla Cooperativa Sociale Paganella - Società Cooperativa Sociale di tipo B mediante convenzionamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l. 8/11/1991 n. 381. Impegno di spesa.

LA SEGRETARIO COMUNALE*Premessa:*

Il presente provvedimento è assunto in base alle competenze attribuite con deliberazione della giunta comunale n. 84 di data 28/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva

Relazione:

Il contratto di appalto relativo alle pulizie degli edifici e strutture comunali verrà a scadenza il prossimo 31 agosto 2017, occorre dunque provvedere ad attivare le necessarie procedure per riappaltare il servizio.

Con deliberazione n. 84 di data 28/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva la giunta comunale ha approvato il progetto del servizio, relativo al periodo 1° settembre 2017 - 31 agosto 2019, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 mesi, che si compone dei seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- il capitolato speciale d'appalto, di cui sono parte integrante il prospetto delle superfici metriche e l'elenco del personale impiegato;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- il quadro economico.

Riconoscendo che il servizio oggetto dell'appalto riguarda la pulizia dei seguenti immobili:

- a) sede comunale e tutti i locali dell'edificio identificato in mappa con la p.ed. 189 del C.C. di Nave San Rocco in via 4 novembre 44: I servizi di pulizia della comprendono prestazioni infrasettimanali (riferite a tre giorni alla settimana), prestazioni settimanali e prestazioni periodiche; il servizio riguarda la pulizia di tutti i locali presenti nell'edificio con le periodicità previste nel capitolato speciale d'appalto;
- b) i locali del punto di lettura comunale della biblioteca di Mezzocorona, in base alla convenzione sottoscritta con l'Ente, sito via IV Novembre n. 14 - 38010 Nave san Rocco. I servizi di pulizia della comprendono prestazioni settimanali e prestazioni periodiche, come specificato nel capitolato speciale d'appalto;

sono comprese nell'appalto eventuali prestazioni di pulizia straordinaria, che possono essere anche essere riferite altri edifici, per un numero di 46 ore;

il valore dell'appalto è quantificato in complessivi netti € 30.413,33, di cui € 608,27= per oneri per la sicurezza aziendale non soggetti a ribasso. Tale importo è riferito all'intera durata biennale dell'appalto, incluso l'eventuale periodo di proroga di 4 mesi e degli eventuali interventi di pulizia straordinaria che potranno essere richiesti per un numero massimo di 46 ore. Il valore dell'appalto su base annua per le prestazioni di pulizia della sede comunale e degli altri locali della p.ed. 189 è stato stimato in complessivi netti €. 10.600,00= di cui €. 212,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mentre il quello delle prestazioni di pulizia del punto di lettura comunale è stato stimato in complessivi netti €. 2.040,00 = di cui €. 40,80= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Nel provvedimento la giunta comunale:

- ha deciso di procedere all'esecuzione del servizio mediante convenzionamento con una cooperativa sociale di tipo B secondo il dettato dell'art. 1 della legge quadro 381/1991, iscritta all'albo provinciale di cui all'articolo 9 comma 1 della l. 381/1991 e delle linee guida provinciali approvate con deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 20195 del 29 Novembre 2014; di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 21 c.2 lettera h) e comma 4 della LP 23/1990 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36, commi 2 lettera a) e 95

comma 4 lettera c del codice dei contratti, approvato con D. Lgs 50/2016, rinviando per le motivazioni alla relazione del provvedimento in esame e ciò al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91;

- ha attribuito al Segretario comunale le competenze gestionali per l'attuazione del provvedimento, nel rispetto degli indirizzi ivi data, estesa alla sottoscrizione della convenzione per l'affidamento del servizio nella sua qualità di funzionario delegato dal sindaco;
- ha designato quale direttore dell'esecuzione del contratto il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;

Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio si evidenzia che nell'ambito della programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi, l'amministrazione comunale negli ultimi 6 anni ha proceduto all'affidamento dei servizi di pulizia, tutti d'importo inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, ricorrendo al convenzionamento con una cooperativa sociale di tipo B, ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991, e ciò al fine di favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate. Nello specifico la legge n. 381/1991 - recante la disciplina delle cooperative sociali, a cui si rifà la legge provinciale all'articolo 21 comma 5 bis della lp 23/1990, detta le direttive per l'affidamento i servizi alle cooperative sociali di cui all'art. 1, co. 1, lettera b) della citata legge 381/1991 - e, per quanto di interesse del presente provvedimento norma i seguenti tre aspetti:

1) l'art. 4, comma 1 della legge 381/1991 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 193/2000), definisce quali sono le "persone svantaggiate";

2) ai sensi del successivo art. 5, comma 1, gli enti pubblici - anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione - possono stipulare convenzioni con le cooperative (regolarmente iscritte all'Albo provinciale) che svolgono le attività di cui all'art. 1, co. 1, lettera b) succitata ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato, al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. Inoltre, la legge regionale 22 ottobre 1988, n.24 recante le norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale, nel richiamare la cogenza della legge 381 succitata, per le parti non diversamente regolamentate, stabilisce all'art. 9 che le disposizioni della legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore ai tre quinti.

3) il comma 5 bis dell'articolo 21 della lp 23/1990 e ss.mm. prevede che in ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.

L'art. 21 comma 4 della LP 23/1990 prevede che qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 46.000,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei. Anche l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, codice dei contratti pubblici, nel testo in vigore dal 20 maggio 2017 rende possibile l'affidamento diretto all'operatore economico e sulla base del miglior prezzo anche per gli appalti ad alta intensità di mano d'opera come quello in esame, tenendo conto del fatto che, l'affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro. Si dà atto che la prestazione non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più uffici comunali, la cui sommatoria farebbe sfiorare il tetto di ammissibilità della trattativa privata diretta. L'articolo 95 comma 3 del D.LGS 50/2016 prevede infine che per affidamenti d'importo inferiore ai 40.000,00= si possa procedere all'affidamento con il criterio del minor prezzo. Nella fattispecie

si ritiene doversi applicare detta procedura risultando dal capitolato disciplinato compiutamente ogni aspetto relativo all'affidamento del servizio.

Per quanto riguarda le modalità dell'affidamento secondo previsto all'articolo 36 ter 1 della lp 23/1990 commi 2 e 3, in ragione dell'importo del contratto, questo ente può procedere autonomamente all'acquisizione del servizio utilizzando gli strumenti del mercato elettronico provinciale ME-PAT.

A tale proposito si è verificato che il bando riferito alla categoria merceologica "servizi di pulizie" del mercato elettronico provinciale non è strumento idoneo per l'acquisizione di tali prestazioni che dovranno essere oggetto di specifica richiesta di preventivo di spesa calibrato su tutte le prestazioni oggetto del servizio utilizzando lo strumento della RDO messo a disposizione dall'applicativo informatico del mercato elettronico provinciale. Con procedura numero: 47328 della piattaforma PE-PAT sono state interpellate per l'acquisizione di un preventivo di spesa da esprimersi in termini di ribasso sul costo stimato del progetto del servizio le cooperative sociali di tipo B, interpellando allo scopo la Cooperativa Sociale Paganella, con sede in Lavis e la Sfera Scs Onlus. Il miglior preventivo di spesa è risultato essere quello della Cooperativa società Paganella, cooperativa sociale di tipo B, con un ribasso del 18,360 % a fronte di quello del 16,840 % proposto dalla Sfera Scs Onlus. Il valore dell'appalto - in ragione del miglior preventivo è determinato per tutto il periodo contrattuale, comprensivo dell'eventuale proroga di 4 mesi in €. €. 24.941,13, di cui €. 608,27= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

È stato pertanto chiesto all'impresa in indirizzo di presentare il progetto di inserimento socio lavorativo, che unitamente alla ulteriore documentazione richiesta con nota di data 11 agosto 2017, nostro protocollo n. 4290, è stato depositato il giorno 30 agosto 2017 prot. N. 4545, che si ritiene possa garantire il perseguimento dell'obiettivo posto dall'amministrazione comunale di promuovere opportunità di occupazione e di inclusione sociale mediante convenzionamento ai sensi dell'articolo 5 della L. 381/1991 e ss.mm..

Valutata l'idoneità dell'impresa all'espletamento dell'appalto nel contesto dell'inserimento socio lavorativo proposto, e acquisita la seguente ulteriore documentazione:

D.U.V.R.I. compilato e sottoscritto per le parti di competenza – ricevuta dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale – dichiarazione elenco operatori -dichiarazione esenzione bollo - dichiarazione iscrizione albo coop. - dichiarazione poteri di firma. - giustificazioni offerta. - polizza rct coop soc paganella - POS R0 29 agosto 2017.

Per tutto ciò premesso e considerato

Accertato che il valore dei corrispettivi mensili per la pulizia dei locali della sede municipale e del punto di lettura di Nave San Rocco e del corrispettivo orario per pulizie straordinarie – in base al ribasso offerto stimato in base ai criteri di cui ai commi 2-3-4 dell'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto è così determinato:

DESCRIZIONE	stima valore appalto netti anno	importo nettosoggetto a ribasso A	ribasso percentuale	ribasso netto B	oneri sicurezza C	valore netto appalto A-B+C	corrispettivo mensile netto	IVA 22%	spesa da impegnare
municipio	10.600,00 €	10.388,00 €	18,360	1.907,24 €	212,00 €	8.692,76 €	724,40 €	159,37 €	883,76 €
punto lettura	2.040,00 €	1.999,20 €	18,360	367,05 €	40,80 €	1.672,95 €	139,41 €	30,67 €	170,08 €
costo orario per prestazioni straordinarie da	costo orario								
	20,00 €	19,60 €	18,360	3,60 €	0,40 €	16,40 €	nv	3,61 €	20,01 €

Richiamata la seguente normativa di riferimento:

Richiamate:

- la legge 8/11/1991, n. 381;

- la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 20195 del 29 Novembre 2014 sono con cui sono state adottate le "Linee guida per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo B e per la disciplina dell'obbligo di impiego di persone svantaggiate nei contratti pubblici di forniture di beni e servizi";
- la L.P. 09.03.2016, n. 2 e s.m.;
- la L.P. 19.07.1990, nr. 23;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 8 di data 28/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 del Comune di Nave San Rocco del Documento unico di Programmazione 2017-2019 e della Nota integrativa e ss.mm. e i.;
- l'atto programmatico di indirizzo 2017-2019 approvato con giunta nr. 28 di data 14/03/2017 e ss.mm. e i.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPR. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 del 24.10.2014, n. 22 dell'11.06.2015 e n. 44 del 30.11.2015; il nuovo testo è entrato in vigore l' 08.01.2016;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.2000 e modificato con la n. 14 del 22.03.2001 e la n. 14 del 01.09.2009, esecutive, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Vista la documentazione depositata in atti e richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

Ribadito che con l'avvio in modalità ASP cesserà l'erogazione degli analoghi servizi attualmente erogati in modalità On-SITE e che vi sarà una riduzione come sopra esplicitato del canone annuo di manutenzione;

Per tutto ciò premesso e considerato;

Attesa la propria competenza in merito all'istruttoria e all'adozione del presente atto;

DETERMINA

di approvare la seguente proposta di deliberazione:

1. di AFFIDARE a trattativa privata diretta ai sensi dell' art. 21 comma 4 della LP 23/1990 e dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 l'appalto dei servizi di pulizie degli

edifici e strutture comunali, individuati nel progetto approvato con deliberazione della giunta comunale n. 84 di data 28 luglio 2017, esecutiva, con decorrenza dal 1 settembre 2017 - 31 agosto 2019 perfezionando il contratto mediante convenzionamento con la Cooperativa Sociale Paganella - Società Cooperativa Sociale di Tipo B - codice fiscale e partita IVA 00998840227 e sede legale in Lavis (TN), Via Carlo Sette 15 allo scopo di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 al fine di realizzare il progetto di inserimento socio lavorativo, parte integrante e sostanziale della convenzione;

2. di DETERMINARE il valore economico dell'appalto, codice CIG Z811F77AEA, in €. 24.941,12 €, di cui €. 608,27= per oneri per la sicurezza, in ragione del preventivo di ribasso del 18,360% sull'importo di progetto di € 29.805,07, cui vanno sommati € 608,27= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I corrispettivi mensili per la pulizia dei locali della sede municipale e del punto di lettura di Nave San Rocco e il corrispettivo orario per pulizie straordinarie, in base ai criteri di cui ai commi 2-3-4 dell'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto sono così determinati:

DESCRIZIONE	stima valore appalto netti anno	importo nettosoggetto a ribasso A	ribasso percentuale	ribasso netto B	oneri sicurezza C	valore netto appalto A-B+C	corrispettivo mensile netto
municipio	10.600,00 €	10.388,00 €	18,360	1.907,24 €	212,00 €	8.692,76 €	724,40 €
punto lettura	2.040,00 €	1.999,20 €	18,360	367,05 €	40,80 €	1.672,95 €	139,41 €
costo orario per prestazioni straordinarie da	costo orario	19,60 €	18,360	3,60 €	0,40 €	16,40 €	nv
	20,00 €						

3. di PERFEZIONARE il contratto mediante sottoscrizione dello schema di convenzione, allegato integrato nelle parti non essenziali rispetto a quello approvato con giunta nr. 84/2017 e che si perfeziona mediante sottoscrizione digitale dell'atto;
4. di DARE ATTO che, con il presente provvedimento, non si affida esternamente alcun servizio precedentemente prodotto con personale interno che comporti conseguentemente il trasferimento del relativo personale;
5. di dare atto che direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;
6. di IMPUTARE la spesa complessiva di € 29.507,72=, al netto delle prestazioni di pulizia straordinaria, da autorizzarsi di volta in volta in base a ordinativi e i cui corrispettivi saranno quantificati nei singoli ordinativi di spesa, come da seguente cronoprogramma:

Anno di esigibilità	importo
2017	
Cap. 1231 art. 101	€ 3.535,07
Cap. 5131 Art. 101	€ 680,32
2018	
Tit 1 Mis. 1 Prog. 11	12.646,17 €
Tit 1 Mis. 1 Prog. 5	
Tit 1 Mis. 4 Prog. 6	
2019	
Tit 1 Mis. 1 Prog 11	12.646,17 €
Tit 1 Mis. 1 Prog. 5	
Tit 1 Mis. 4 Prog. 6	

7. di DICHIARARE che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del regolamento di contabilità apposto dal soggetto competente;
8. di INDICARE che avverso le determinazioni dirigenziali è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, il 31.08.2017

Il Segretario Comunale
f.to d.ssa Claudia Visani

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile Ufficio Finanziario, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di contabilità.

Nave San Rocco, 31.08.2017

Il Responsabile Ufficio Finanziario
f.to Francesca Zanolli

Per copia conforme all'originale.
Data: 07.09.2017

Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani

Convenzione iscritta al repertorio degli atti non soggetti a registrazione del protocollo informatico Pi.Tre del Comune di Nave San Rocco

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 (ONLUS)

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE DI ALCUNI EDIFICI E STRUTTURE DEL COMUNE DI NAVE SAN ROCCO CON DECORRENZA DAL 1 SETTEMBRE 2017 - 31 AGOSTO 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B

Al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 3 81/91

TRA

Il Comune di Nave San Rocco (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE), con sede in via IV Novembre 44 -38010 Nave San Rocco TN- Codice fiscale 80009310220 – qui rappresentato dal segretario comunale dr.ssa Claudia Visani, nata a Cinisello Balsamo (MI) il 1° giugno 1956, in forza di quanto disposto con decreto del sindaco n. 10 d.d. 10/11/2015 e della deliberazione della giunta comunale n. 84 di data 28 luglio 2017

e

la Cooperativa sociale Cooperativa Sociale Paganella - Società Cooperativa Sociale di Tipo B – codice fiscale e partita IVA 00998840227 e sede legale in Lavis (TN), Via Carlo Sette 15 (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), iscritta nella sezione cooperative e mutualità al n. MU/DIR-CSO-CPR A157824 dell'Albo Provinciale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor Bombonato Daniele nato a Verona (VR) il 03-01-1984, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8,9 della legge 8/11/1991, n. 381, e gli articoli 21 comma 4 della LP 23/1990 - 36, comma 2, lettera a), e 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016

PREMESSO CHE

Il contratto di appalto relativo alle pulizie degli edifici e strutture comunali verrà a scadenza il prossimo 31 agosto 2017 e che con deliberazione n. 84 di data 28/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva la giunta comunale ha approvato il progetto del servizio, relativo al periodo 1° settembre 2017 - 31 agosto 2019, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 mesi

Con determinazione a contrattare n. _ di data 31/08/2017, esecutiva, il Comune di Nave San Rocco ha affidato a trattativa privata diretta, per il combinato disposto degli articoli 21 comma 4 della LP 23/1990 e 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016, l'appalto dei servizi di pulizie degli edifici e strutture comunali, individuati nel progetto approvato con deliberazione della giunta comunale n. 84 di data 28 luglio 2017, esecutiva, con decorrenza dal 1 settembre 2017 - 31 agosto 2019, mediante convenzionamento con la Cooperativa Sociale Paganella - Società Cooperativa Sociale di Tipo B – codice fiscale e partita IVA 00998840227 e sede legale in Lavis (TN), Via Carlo Sette 15 allo scopo di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 3 81/91 al fine di realizzare il progetto di inserimento socio lavorativo, parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il valore economico dell'appalto, codice CIG Z811F77AEA, è determinato in €. 24.941,12, di cui €. 608,27= per oneri per la sicurezza, in ragione del preventivo di ribasso del 18, 360% sull'importo di progetto di € 29.805,07, cui vanno sommati € 608,27= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l'ENTE e la COOPERATIVA si pongono l'obiettivo di creare nuove e stabili opportunità di lavoro per persone svantaggiate nell'ambito dell'appalto dei servizi di pulizia di edifici e strutture comunali;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 (ONLUS)

che la COOPERATIVA è stata individuata tra le imprese iscritte nel mercato elettronico provinciale è in possesso dei prescritti requisiti, e che l'affidamento è stato disposto a trattativa privata diretta previa procedura sul mercato elettronico provinciale ME-PAT n. 4738;

che la COOPERATIVA il progetto di inserimento socio lavorativo allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale

che permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo Provinciale ai sensi della legge, come da autocertificazione allegata rilasciata dal legale rappresentante;

che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge attività di pulizia di edifici;

PER TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

È affidato alla COOPERATIVA il servizio di pulizia dei seguenti edifici e strutture comunali:

- sede comunale e tutti i locali dell'edificio identificato in mappa con la p. ed. 189 del C.C. di Nave San Rocco in via 4 novembre 44: I servizi di pulizia della comprendono prestazioni infrasettimanali (riferite a tre giorni alla settimana), prestazioni settimanali e prestazioni periodiche; il servizio riguarda la pulizia di tutti i locali presenti nell'edificio con le periodicità previste nel capitolato speciale d'appalto;
- punto di lettura comunale in convenzione con il Comune di Mezzocorona via IV Novembre n. 14 - 38010 Nave san Rocco. I servizi di pulizia della comprendono prestazioni settimanali e prestazioni periodiche, come specificato nel capitolato speciale d'appalto.

Sono comprese nell'appalto eventuali prestazioni di pulizia straordinaria, che possono essere anche essere riferite altri edifici, e alle condizioni previste nel presente capitolato nel periodo di vigenza del contratto, il cui numero viene stimato in complessive 46 ore per tutto il periodo contrattuale. Tali prestazioni straordinarie dovranno essere di volta in volta richieste per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 2 – Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01 settembre 2017 e termina il 31 agosto 2019, fermo restando quanto previsto nel comma 2. In ragione dell'oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata, per motivi relativi alla procedura di affidamento, la decorrenza verrà posticipata al primo giorno del mese successivo, ferma restando la durata complessiva del contratto.
2. Alla scadenza della convenzione e a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 4 (quattro) mesi alle medesime condizioni contrattuali.
3. La convenzione può essere eventualmente prorogata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3 - Obblighi della cooperativa

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 (ONLUS)

La COOPERATIVA si impegna:

- a) a organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione di inserimento socio lavorativo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- b) a impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Si dà atto che con dichiarazione del legale rappresentante del 28 agosto 2017, nostro protocollo n. 4545 la COOPERATIVA, ha individuato l'operatrice fissa che svolgerà il servizio di pulizia, attestando che la stessa rientra nella categoria delle persone svantaggiate e che nell'appalto non saranno chiamati soci volontari a svolgere i servizi di pulizia. Il legale rappresentante della COOPERATIVA dichiara che l'individuazione dell'operatrice che svolgerà il servizio di pulizia è stata effettuata dopo aver verificato in via prioritaria la possibilità di assumere il personale impiegato nella gestione uscente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della L. n. 2/2016. La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività e dell'inserimento lavorativo della persona svantaggiata, il Sig. Zanetti Antonio, ZNTNTN61A06L378K, consigliere e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa;
- d) ad utilizzare, nel caso si renda necessario, i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrativi multiservizi. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale;
- f) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- g) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- h) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura di almeno 1 unità lavorativa, anche a tempo parziale, purché in misura non inferiore al 30% delle unità lavorative complessivamente impiegate, o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che l'appaltatore si è impegnato ad impiegare;
- i) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- j) a trasmettere all'ENTE almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni);
- k) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 (ONLUS)

Art. 4 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo.

Un referente designato dalla COOPERATIVA predisporrà un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Tali modalità di intervento dovranno essere concordate da un referente designato dalla COOPERATIVA e un rappresentante dell'ENTE, individuato nella figura del Sindaco pro-tempore.

Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

Art. 5 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati. Si richiamano altresì le disposizioni dell'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 – Obblighi dell'ENTE

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto L'ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati i seguenti corrispettivi al netto dell'IVA:

pulizia locali municipio, mensili	€ 724,40	la determinazione dei corrispettivi mensili è effettuata in ragione del ribasso del 18,360% sul valore dell'appalto e dell'applicazione dell'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto
pulizia locali punto lettura, mensili	€ 139,41	
interventi di pulizia non prevedibili da eseguirsi previo ordinativo per n. 46 ore, orari	€ 16,40	

Art. 9 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- inadempimenti della COOPERATIVA individuati all'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto;
- inadempimenti dell'ENTE relativi a: ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto;
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto.

È causa espressa ed immediata di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 10 – Subappalto

Le parti si danno reciprocamente atto che il subappalto non è ammesso, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 11 – Cauzione

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 (ONLUS)

La COOPERATIVA ha costituito la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nell'importo di €. 1.831,68=, mediante bonifico bancario del 30/08/2017 intestato al Tesoriere comunale. Alla garanzia sono state applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti D.lgs. 50/2016, giusta documentazione in atti.

Art. 12 – Garanzie assicurative

Sono a carico esclusivo della COOPERATIVA tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, LA COOPERATIVA si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

La COOPERATIVA sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 12 – Elezione domicilio

Per ogni effetto del presente contratto di appalto la COOPERATIVA elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare all'Amministrazione ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio/della fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 13 – Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'ENTE e la COOPERATIVA, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 13 – Tracciabilità

La COOPERATIVA, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

La COOPERATIVA si impegna a dare immediata comunicazione all'ENTE e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. Z811F77AEA il contratto non ha CUP.

Art. 14 – Disposizioni anticorruzione

La COOPERATIVA con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'ENTE che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

Convenzione iscritta al repertorio degli atti non soggetti a registrazione del protocollo informatico Pi.Tre del Comune di Nave San Rocco

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 (ONLUS)

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 122 di data 11 novembre 2014 e visibile sul sito istituzionale del Comune di Nave San Rocco, (<http://www.comune.navesanrocco.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-di-condotta-inteso-quale-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>) la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

La COOPERATIVA dichiara di averne preso completa e piena conoscenza e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'ENTE, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. L'ENTE, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

La COOPERATIVA si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 15 – Spese contrattuali

Le parti danno atto che il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis dell'allegato B DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sull'ENTE, destinatario della prestazione.

Art. 16 - Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti documenti, che ne costituiscono allegato firmato digitalmente tra le parti:

- autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Provinciale
- dichiarazione inerente il personale impiegato e che non saranno utilizzati volontari nell'appalto;
- progetto di inserimento lavorativo;
- Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 16 – sottoscrizione del contratto

La presente convenzione è sottoscritta mediante apposizione sul presente file e sugli allegati della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, sia della parte privata che, per ultimo, del legale rappresentante dell'ente, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016. La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(D.ssa Claudia Visani) file firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

PER LA COOPERATIVA

(Bombonato Daniele) file firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005